SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 275



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 221

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerato che nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova è stata accertata una gravissima situazione di inquinamento ambientale;

Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti volte a conseguire condizioni di massima sicurezza, relativamente alla presenza diffusa di cromo ubicato all'interno del medesimo stabilimento;

Vista la nota del 20 ottobre 2006 del Presidente della regione Liguria, con la quale è stata rappresentata la grave situazione d'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Cogoleto;

Vista la nota del 9 novembre 2006 del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare con cui si chiede la dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di risolvere, con i necessari provvedimenti straordinari, la predetta grave situazione di inquinamento in cui versa l'area industriale dello stabilimento Stoppani;

Considerato che si rende indispensabile provvedere, a tutela degli interessi pubblici, al conseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza e alla bonifica dell'area interessata a salvaguardia della salute della collettività;

Ravvisata la necessità di provvedere anche in via sostitutiva alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati al superamento delle situazioni di criticità;

Considerato che la situazione determinatasi è tale da non poter essere fronteggiata con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, infine, indispensabile fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

D'intesa con la regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 23 novembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A10831

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Lungu Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lungu Maria, nata il 12 ottobre 1976 a Suruceni (Repubblica Moldava), cittadina moldava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito nella Repubblica Moldava di «Licensed engineer in telecommunication» conseguito presso la «Technical University of Moldova» in data 23 giugno 1998 e rilasciato in data 4 luglio 1998, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri, sezione A settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che, in base a dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest e da attestazione del Ministero dell'educazione della Repubblica Moldova risulta che detto titolo è condizione necessaria e sufficiente nella Repubblica Moldava per esercitare la professione di ingegnere;

Vista l'attività di formazione e professionale documentata in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 28 luglio 2006;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e dell'esercizio in Italia della omonima professione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Sassari a tempo indeterminato in data 23 novembre 2003;

Decreta:

Alla sig.ra Lungu Maria, nata il 12 ottobre 1976 a Suruceni (Repubblica Moldava), cittadina moldava, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A10517

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Jones Lauren Sandy, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Jones Lauren Sandy, nata a Santos (Brasile) il 23 maggio 1978, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale brasi1iano di «Advogado», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito», conseguito presso la «Universidade Catolica de Santos» il 23 gennaio 2001;

Considerato inoltre che è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil seccao de Sao Paulo» dal 10 aprile 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 7 settembre 2006 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Trieste, rinnovato in data 26 maggio 2006, con scadenza il 4 giugno 2008, per motivi familiari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Jones Lauren Sandy, nata a Santos (Brasile) il 23 maggio 1978, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;

2) diritto civile;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate, oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento del!'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A10515

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Sfrecola Luca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Sfrecola Luca, nato a Roma il 22 luglio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il titolo professionale di «Attorney», di cui è in possesso, conseguito negli USA ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'Università degli studi di Bari il 10 novembre 2000 e il titolo «Master of Laws in American Laws» conseguito presso la «Boston University school of Law in data 18 maggio 2002;

Considerato inoltre che è iscritto presso la «Supreme Court, Appellate Division Third Judicial Department of New York» dal 7 dicembre 2005;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 31 ottobre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 7 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante si è ritenuto necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sfrecola Luca, nato a Roma il 22 luglio 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A10513

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Spaltro Emiliano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig. Spaltro Emiliano, nato a Melzo il 30 settembre 1975 cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «economistas», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attività di dottore commercialista in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «diploma di laurea in economia aziendale, indirizzo in finanzia aziendale» conseguito presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano in data 12 febbraio 1999 e che detto diploma di laurea è stato omologato al titolo spagnolo di «Licenciado en Administraciòn y Direcciòn de Empresas», come attestato dal «Ministerio de Educaciòn y ciencia» in data 26 luglio 2005, è in possesso del diploma «Certified Intenational Investment Analyst» 17 maggio 2005, è in possesso, inoltre, di attestato di partecipazione al corso intensivo di «Corporate Finance» svolto nel 2002 presso la «Scuola di Direzione Aziendale» della Bocconi;

Considerato che l'istante è iscritto al «Colegio de Economistas de Madrid» dal 7 novembre 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Spaltro Emiliano, nato a Melzo il 30 settembre 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario, 2) diritto tributario, 3) ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

06A10514

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Yana Escapa Mirtha Justa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune sessioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Yana Escapa Mirtha Justa, nata a Lima (Perù) il 28 maggio 1948, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di «Psicologa» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachiller en Psicologia» e del «Titulo profesional de Psicologa» presso l'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos», rispettivamente il 9 novembre 1977 e il 5 agosto 1991;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio de Psicologos del Perù» come attestato in data 13 novembre 1991 al n. 2866;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Roma, come da quest'ultima confermato in data 20 aprile 2006;

Decreta:

Alla sig.ra Yana Escapa Mirtha Justa, nata a Lima (Perù) il 28 maggio 1948, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A10516

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nikke», registrato al n. 13501.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2006 dall'impresa Europhyto TSA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nikke» uguale al prodotto di riferimento denominato Joice SC registrato al n. 12210 con decreto direttoriale in data 26 ottobre 2005 dell'impresa Diachem S.p.a. con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Joice SC dell'impresa Diachem S.p.a. con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Nikke» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Triflumuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 ottobre 2010 l'impresa Europhyto TSA S.r.l. con sede in V.le V. Emanuele II, 64 - Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato NIKKE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 25-50-100-250-500-750 e litri 1-2-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimento delle imprese:

Irca Service S.p.a. Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

Diachem S.p.a. - UP-SIFA Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13501.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NIKKE

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Triflumuron g 39,4 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIEMNTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO TSA srl - V.le V.Emanuele II, 64 - Bergamo

OFFICINA DI PRODUZIONE
IRCA Service SpA – S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG)
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25, 50, 100, 250, 500, 750 litri 1, 2, 5, 10

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici . Conservare la confezione ben chiusa. Conservare al riparo dal gelo. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
Nikke è un insetticida a base di Triflumuron, sostanza attiva appartenente al gruppo chimico delle benzoil-fenil-uree. Ha un'azione specifica come inibitore della sintesi della chitina (ISC). Nikke agisce principalmente come ovicida. Il momento migliore per effettuare il trattamento è il periodo che intercorre tra l'inizio del volo degli adulti e l'ovideposizione; grazie al suo breve periodo di carenza (14 gg) risulta particolarmente adatto ai trattamenti di pre-raccolta sui fruttiferi. Per il suo particolare meccanismo d'azione, Nikke risulta particolarmente adatto per i programmi di difesa integrata.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Per ottenere una buona efficacia, trattare dall'inizio del volo degli adulti sino all'inizio della schiusura delle uova.
Attenzione: per il suo particolare meccanismo d'azione, Nikke si è dimostrato selettivo nei confronti di numerosi artropodi utili quali: Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Fitoseidi, Sirfidi, Chrysopa spp., Calcididi e Icneumonidi. Non trattare in fioritura.
Avvertenza: nei frutteti inerbiti, prima del trattamento è necessario procedere allo sfalcio delle erbe.
Istruzioni per l'uso
Melo, Pero contro Carpocapsa, Cemiostoma, Litocollete, Psilla, Orgia, Archips, Pandemis, Cydia, Zeuzera : 20 – 25 ml/hl
Pesco contro Litocollete, Cydia, Anarsia, Zeuzera : 20 – 25 ml/hl
Cavolo bianco contro Cavolaia, Mamestra : 20 – 40 ml/hl
Piante forestali contro Processionaria, Limantria, Ifantria, Orgia : 20 – 25 ml/hl
Colture floreali ed ornamentali contro Limantria, Spodoptera, Ifantria, Orgia : 20 – 35 ml/hl
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto, versare poi il tutto nell'attrezzatura irrorante portando al volume desiderato con l'agitatore in funzione.
COMPATIBILITA'- Il prodotto non è miscibile con miscele a reazione alcalina (es Polisolfuri e Calce).
Nel dubbio, visto che non tutte le miscele sono state testate, è consigliabile effettuare un saggio preliminare di miscibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
Sospendere i trattamenti: **14 giorni prima del raccolto per melo , pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco**
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NIKKE

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Triflumuron g 39,4 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
EUROPHYTO TSA srl - V.le V.Emanuele II, 64 – Bergamo Tel. 0363-305786

OFFICINA DI PRODUZIONE
IRCA Service SpA – S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG)
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25, 50, 100

PARTITA N.
Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

06A10578

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Colt», registrato al n. 13533.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2006 dall'impresa «Terranalisi S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Colt» uguale al prodotto di riferimento denominato «Zip» registrato al n. 12198 con D.D. in data 26 ottobre 2005 dell'impresa «Diachem S.p.a.» con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Zip» dell'impresa «Diachem S.p.a.», con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Colt» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Bifentrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 ottobre 2010 l'impresa «Terranalisi S.r.l.», con sede in Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato COLT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50 - 100 - 200 - 250 - 500 - 750 e litri 1 - 2 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

«Terranalisi S.r.l.», Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987-24 gennaio 1997;

«Chemia S.p.a.», S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975-30 novembre 1994;

«Diachem S.p.a. UP-SIFA», Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987-7 giugno 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13533.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

COLT

INSETTICIDA POLIVALENTE DI CONTATTO E INGESTIONE INDICATO PER LA LOTTA CONTRO DIVERSI INSETTI ED ACARI PARASSITI DELLE COLTURE. SOSPENSIONE CONCENTRATA

COLT
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
BIFENTRIN puro g 2 (g/l 20)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - **In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come** rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / DIACHEM S.P.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
CONTENUTO: ml 50-100-200-250-500-750 L 1-2-5-10
Riferimento partita N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici nonché dei bambini. Sintomo a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea, reazioni allergiche scatenanti anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** Sintomatica e di rianimazione. **Controindicazioni:** sono controindicati i grassi digeribili, gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
COLT è un insetticida acaricida che agisce per contatto ed ingestione a dosaggi molto bassi. La sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui vari parassiti.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO: COLT va impiegato alla prima comparsa dei parassiti, utilizzando comuni pompe irroratrici a volume normale.
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture e ai seguenti dosaggi per ogni 100 litri di acqua:
Melo, Pero contro: Fillominatori: ml 150 ml al volo degli adulti – Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Carpocapsa: ml 100 - Afidi: ml 100 – Psilla: ml 240-300 all'inizio dell'infestazione – Acari: ml 240-300.
Pesco, Susino, Albicocco contro: Afidi: ml 80 a "bottoni rosa", ml 100 per altri tipi d'intervento – Minatori ml 100-150 – Tripidi: ml 100-150 – Tignole: ml 80-100 - Acari: ml 240-300.
Ciliegio, Amarena, Mirabolano contro: Afidi: ml 100 - Mosca delle ciliegie: ml 100-200
Vite da vino e vite da tavola contro: Tignole: ml 150 – Cicaline: ml 100-150
Agrumi contro: Afidi: ml 100 – Saissetia: ml 200 - Acari: ml 200-300
Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana) contro: Afidi: ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Nottue: ml 120-150 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Cucurbitacee (Melone, Cetriolo, Zucchino, Zucca, Cocomero) contro: Afidi: ml 100 – Aleurodidi: ml 200 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Pisello contro: Afidi: ml 100 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Fagiolino contro: Afidi: ml 100 - Nottue, Piralide: litri 1/ha
Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Rucola, Dolcetta contro: Afidi: ml 100 - Nottue: litri 1/ha
Radicchio contro: Afidi: ml 100 - Nottue, Piralide: litri 1/ha - Acari (Tetranychus u.) ml 200
Frumento contro: Afidi ml 350/ha nei trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume virale – ml 350/ha nei trattamenti primaverili.
Mais contro: Nottue e Piralide: litri 1/ha
Fragola contro: Afidi: ml 100 – Cicaline: ml 150-200 - Acari (Tetranychus u.): ml 240-300
Colza contro: Meligete, Psilloide e Ceutorrinco: ml 500-750/ha.
Barbabietola da Zucchero contro: Afidi: ml 500-750/ha – Nottue, Altica, Cleono e Lisso: litri 1/ha.
Cotone contro: Afidi: ml 500/ha - Nottue: litri 1/ha - Acari: litri 4/ha
Porro contro: Tignola: ml 100-150
Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa contro: Afidi: ml 500/ha - Nottue e Pieridi: litri 1-1,5/ha
Tabacco contro: Afidi: ml 500/ha – Nottue e Pulce: litri 1/ha
Colture floreali, Ornamentali, Forestali, Vivai contro: Tortrici della rosa: ml 150 - Afidi: ml 100 – Aleurodidi: ml 200 - Acari e Bega del garofano: ml 200-300.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto, versare poi il tutto nell'attrezzatura irrorante portando al volume desiderato con l'agitatore in funzione.

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina come Polisolfuri e Calce.
Nel dubbio, visto che non tutte le miscele sono state testate, è consigliabile effettuare un saggio preliminare di miscibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: tossico per le api; molto tossico per i pesci.

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego riportate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Fagiolino, Porro, Radicchio **- 3 giorni;** Cavolo broccolo, Cavolfiore, Cavoli a testa, Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Rucola, Dolcetta, Melone, Cocomero, Zucca, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Pisello, Barbabietola da zucchero - Uva da tavola **7 giorni;** Fragola, Peperone, - **14 giorni;** Arancio, Mandarino, Melo, Pero, Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegia, Amarena, Mirabolano, Uva da vino - **21 giorni;**, Tabacco - **30 giorni;** Limone - **31 giorni;** Frumento, Mais - **42 giorni;** Colza - **240 giorni;** Cotone, Floreali, Ornamentali, Forestali = =

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

COLT

INSETTICIDA POLIVALENTE DI CONTATTO E INGESTIONE INDICATO PER LA LOTTA CONTRO DIVERSI INSETTI ED ACARI PARASSITI DELLE COLTURE. SOSPENSIONE CONCENTRATA

COLT
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
BIFENTRIN puro g 2 (g/l 20)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / DIACHEM S.P.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
CONTENUTO: ml 50-100
Riferimento partita N.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
oppure:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

06A10579

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 ottobre 2006.

Concessione della proroga del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle imprese industriali operanti nel settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco. (Decreto n. 39329).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data 2 febbraio 2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese del settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 27 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G. ammortizzatori e I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro e dalla direzione regionale del lavoro della Lombardia), del dirigente settore lavoro della regione Lombardia e della provincia di Lecco, con il quale sono state concordate le misure da adottare per affrontare lo stato di crisi del settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco e le conseguenti pesanti ricadute occupazionali da essa derivanti;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco, secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 27 giugno 2006, allegato al presente decreto, può essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 27 giugno 2006, allegato al presente decreto, può essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento di mobilità ai lavoratori (operai, impiegati, intermedi e quadri) licenziati dalle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco.

Art. 3.

Le parti concorderanno presso la provincia di Lecco la ripartizione delle risorse da destinare ai trattamenti CIGS e mobilità, i criteri e le modalità di erogazione, la durata massima per azienda e per lavoratori, nonché i codici ATECO identificativi delle aziende aventi diritto.

Art. 4.

La concessione dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 1,5 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

06A10580

DECRETO 2 ottobre 2006.

Concessione della proroga del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle imprese industriali operanti nel settore tessile, metalmeccanico, chimico, terziario e dei servizi della provincia di Lodi. (Decreto n. 39331).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data 31 gennaio 2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese del settore tessile, metalmeccanico, chimico, terziario e dei servizi della provincia di Lodi;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 27 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G. ammortizzatori e I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro e dalla direzione regionale del lavoro della Lombardia);

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore tessile, metalmeccanico, chimico, terziario e dei servizi della provincia di Lodi, secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 27 giugno 2006, allegato al presente decreto, può essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nel settore tessile, metalmeccanico, chimico, terziario e dei servizi della provincia di Lodi.

Art. 2.

Le parti concorderanno presso la provincia di Lodi la ripartizione delle risorse da destinare ai trattamenti CIGS e mobilità, i criteri e le modalità di erogazione, la durata massima per azienda e per lavoratori, nonché i codici ATECO identificativi delle aziende aventi diritto.

Art. 3.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 1,5 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 3, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 119

06A10581

DECRETO 3 novembre 2006.

Sostituzione di un rappresentante dei lavoratori del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 5/06 del 7 giugno 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 27 ottobre 2006 della camera del lavoro territoriale (C.G.I.L.) con la quale si segnala in sostituzione del sig. Minnucci Pietro, dimissionario in data 27 ottobre 2006, già componente del suddetto Comitato in rappresentanza dei lavoratori, il sig. De Grazia Alessandro;

Decreta:

Il sig. De Grazia Alessandro, nato a Torino l'8 aprile 1973, è nominato rappresentante dei lavoratori del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Minnucci Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 3 novembre 2006

Il direttore provinciale: DI MUZIO

06A10511

DECRETO 13 novembre 2006.

Ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro nel settore privato, presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la legge n. 533/1973, nella parte in cui prevede la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Visto il D.D. n. 2/74 del 17 gennaio 1974 con il quale, il direttore *pro tempore* dell'ULPMO di Padova ha istituito detta Commissione;

Vista la legge n. 444 del 1º luglio 1994 che disciplina la proroga degli organi amministrativi dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che reca norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle DD.PP.L. in luogo degli uffici provinciali del lavoro e degli ispettorati provinciali del lavoro;

Visti i DD.DD. n. 21/98 e n. 5/99, con i quali, rispettivamente, sono stati assegnati termini di durata della Commissione in argomento e ricostituita la stessa per il triennio 1999/2002, con scadenza il 9 maggio 2002;

Visto il D.D. n. 21/02 del 15 novembre 2002 con il quale la Commissione in argomento è stata ricostituita per il periodo 2002-2006;

Considerato il quadro di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti nella provincia, sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

Esaminati gli atti, i dati e gli elementi in possesso dell'ufficio al fine di desumere il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali della provincia;

Valutate maggiormente rappresentative le seguenti associazioni:

a) per i datori di lavoro: Unindustria - Ascom - Unione provinciale artigiani - Unione provinciale agricoltori;

b) per i lavoratori: CGIL - CISL - UIL - UGL;

Ritenuto che la composizione della Commissione provinciale debba rispecchiare la consistenza dei settori produttivi più rilevanti nel contesto provinciale e che tali settori vengono individuati in quello primario, secondario (anche artigiano) e terziario;

Considerato che, per assicurare la migliore funzionalità possibile della Commissione, la stessa debba operare per sottocommissioni, caratterizzate anche da una specifica competenza per materia;

Considerato ancora che l'articolazione della Commissione in sottocommissioni assicura altresì, la più ampia rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Viste le designazioni delle organizzazioni ritenute più rappresentative, così,

Decreta:

1. È ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Padova la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro nel settore privato, come segue:

direttore della direzione provinciale del lavoro od un suo delegato - Presidente;

componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:

rag. Frison Maurizio (Unindustria);

dott. Gazzea Giuliano (Ascom);

dott. Rizzante Angelo (Unione provinciale artigiani);

sig. Costantin Antonio (Unindustria - ANCE);

componenti effettivi in rapresentanza dei lavoratori:

sig. Apolinari Adriano (CGIL);

sig.ra Volpato Ilaria (CISL);

sig. Golfetto Claudio (UIL);

sig. Gastaldello Valerio (CISL);

componenti supplenti per i datori di lavoro:

dott.ssa Venturato Stefania (Unindustria);

sig. Cogo Andrea (Ascom - Unione provinciale agricoltori);

sig.ra Tono Elisabetta (Unione provinciale artigiani);

rag. Paris Renato (Unindustria - ATACS);

componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

sig.ra Sette Claudia (CGIL);

sig.ra Torresin Maria Licia (CISL);

sig. Nardi Giancarlo (UIL);

sig. Beltempo Fabio (UGL).

La Commissione, composta come sopra, durerà in carica per quattro anni a partire dalla data odierna.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2001.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni al TAR del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 13 novembre 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A10512

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Piccola società cooperativa Lavorsud a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2006, n. 47/2006, con la società «Piccola società cooperativa Lavorsud a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Francesco Iannazzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 maggio 2006 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gerardo Ciconte, nato a San Giovanni in Fiore (Cosenza) l'8 maggio 1956 ed ivi residente in via Gramsci n. 14, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Francesco Iannazzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10498

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Villa Astoria», in Bitonto.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1996 con il quale la «Società cooperativa edilizia Villa Astoria», con sede in Bitonto (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Silvano Carluccio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo:

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Silvano Carluccio ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Silvano Carluccio è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Villa Astoria», con sede in Bitonto (Bari), ed è nominato in sua sostituzione il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, con studio a Lecce, via Leuca n. 198.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10500

DECRETO 25 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti - Società cooperativa», in Civitavecchia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2006, n. 368/2006, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti - Società cooperativa», con sede in Civitavecchia (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Marco Fantone, dott. Pier Paolo Sganga e l'avv. Carlo Nicolò ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 13 settembre 2006 con la quale il dott. Sganga ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marcello Bovi, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 22 novembre 1943, domiciliato in Roma, via Ezio n. 24, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pier Paolo Sganga, rinunciatore, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10541

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro durante la giornata del 20 ottobre 2006, a seguito della chiusura degli sportelli aperti al pubblico, dalle ore 8,00 alle ore 12,30.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'assemblea del personale avvenuta il 20 ottobre 2006, dalle ore 8,00 alle ore 12,30, gli sportelli del Pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro sono rimasti chiusi durante tale orario.

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha rilasciato in data 18 ottobre 2006 la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

a) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 10 novembre 2006

Il direttore regionale: PALMIERI

06A10738

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 novembre 2006.

Rettifica e modifica dell'articolo 2 della determinazione 30 ottobre 2006, recante: «Modifiche alla classificazione ai fini della fornitura, alla classificazione ai fini della rimborsabilità e al regime dei prezzi di alcuni medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione 25 luglio 2005 «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2005;

Vista la determinazione 30 ottobre 2006, recante «Modifiche alla classificazione ai fini della fornitura, alla classificazione ai fini della rimborsabilità e al regime dei prezzi di alcuni medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2006;

Considerato che l'art. 2 della suddetta determinazione 30 ottobre 2006, risulta erroneamente formulato rispetto all'art. 2 della precedente determinazione 25 luglio 2005, relativamente allo smaltimento delle scorte in seguito alla variazione del regime di fornitura;

Considerato, altresì, che tale formulazione non risulta giustificata da alcuna sopravvenuta motivazione di carattere sanitario;

Ritenuto di dover urgentemente rettificare e modificare tale disposizione;

Determina:

Art. 1.

L'art. 2 della determinazione 30 ottobre 2006, è così modificato e rettificato:

«Art. 2. — I lotti dei medicinali di cui al precedente articolo, per i quali varia la classificazione ai fini della fornitura, già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Le variazioni della classificazione ai fini della rimborsabilità dei medicinali, di cui al precedente articolo, entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I prezzi dei suddetti medicinali, laddove variati, andranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10973-XV.J(4063) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH3219-5 (d.f.: LH3219-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10974-XV.J(4064) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH3220-5 (d.f.: LH3220-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10971-XV.J(4061) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1346-5 (d.f.: LH1346-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10972-XV.J(4062) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH3218-5 (d.f.: LH3218-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7597-XV.J(3787) del 27 luglio 2006, la cartuccia esplosiva per impianto antincendio di aeromobili denominata «P/N 13083-5» è provvisoriamente riconosciuta, su istanza della Agusta S.p.A. con sede legale in Samarate (Varese), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico e classificata nella V categoria - gruppo «A» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.

Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

La presente annulla e sostituisce quella relativa al decreto pari numero e data pubblicato bella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 25 agosto 2006.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10975-XV.J(4065) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH3221-5 (d.f.: LH3221-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10976-XV.J(4066) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1130-6 (d.f.: LH1130-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10977-XV.J(4067) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1049-6 (d.f.: LH1049-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10978-XV.J(4068) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1339-6 (d.f.: LH1339-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10979-XV.J(4069) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1343-6 (d.f.: LH1343-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10980-XV.J(4070) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1344-6 (d.f.: LH1344-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11554-XV.J(4072) del 31 ottobre 2006, i manufatti esplosivi denominati:

FLASH DE BLASIO 50 (massa netta g 50);

FLASH DE BLASIO 80 (massa netta g 120);

FLASH DE BLASIO 130 (massa netta g 700);

SFERA DE BLASIO 21 (massa netta g 2100);

SFERA DE BLASIO 25 (massa netta g 3000);

SFERA DE BLASIO 30 (massa netta g 6800),

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Blasio Ruggiero, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Ceppaloni (Benevento) - località Matazzilo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12823-XV.J(4077) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «NAP BATTERIA TONANTE PG» (massa netta g 545) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12824-XV.J(4078) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «NAP BATTERIA TONANTE MG» (massa netta g 490) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale a. 557/P.A.S.12825-XV.J(4079) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «NAP BATTERIA GIORNO» (massa netta g 402) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, a. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11529-XV.J(3787) del 3 agosto 2006, le componenti del «sistema di uscite di emergenza per elicottero A 129» P/N 129-0700-12-101, su istanza della ditta Agusta S.p.A., con sede legale in Somarate (Varese), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, sono riconosciute e classificate come segue:

il detonatore P/N 51465-1 è riconosciuto e classificato in III categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0173, classe 1.4S;

le guaine di trasferimento P/N 51255-11, P/N 51255-12, P/N 51255-15, P/N 51255-17, P/N 51255-18, P/N 51255-19, P/N 51255-20, P/N 51255-21 sono riconosciute e classificate nella V categoria gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, classe 1.4S;

il cordone esplosivo P/N 51256/8 è riconosciuto e classificato in II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, classe 1.4S.

I sopra citati manufatti possono essere impiegati esclusivamente su aeromobili militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10631

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10949-XV.J(4039) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4232-4 (d.f.: LH4232-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10477

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10950-XV.J(4040) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4246-4 (d.f.: LH4246-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10478

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10951-XV.J(4041) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4247-4 (d.f.: LH4247-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10479

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10952-XV.(4042) del 31.10.2006, il manufatto esplosivo denominato «LH5124-4 (d.f.: LH5124-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, conuna 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10480

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10953-XV.J(4043) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH5183-4 (d.f.: LH5183-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10481

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10954-XV.J(4044) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH5184-4 (d.f.: LH5184-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10482

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10955-XV.J(4045) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH5185-4 (d.f.: LH5185-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10483

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10956-XV.J(4046) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7301-4 (d.f.; LH7301-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10484

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10970-XV.J(4060) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1345-5 (d.f.: LH1345-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10485

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 39437 del 17 ottobre 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 3 giugno 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area del comune di Palermo:

imprese impegnate nei lavori di realizzazione della autostrada Messina-Palermo. Lotto 30 *quater;*

tratto compreso tra la progressiva km. 26 + 709,90 + 27 + 832,40 (pista per Palermo) e km. 26 + 708,35 e km. 27 + 761,78 (pista per Messina).

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 39458 del 17 ottobre 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 3 giugno 2005 al 2 settembre 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge n. 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività indicate.

06A10449

Con decreto n. 39438 del 17 ottobre 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 18 mesi, a decorrere dal 15 ottobre 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area dei comuni di: Venaus - Oulx - Salbertrand - Exilles - Giaglione (Torino), imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico Pont Ventoux - Susa.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 39459 del 17 ottobre 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 15 ottobre 2005 al 14 aprile 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

06A10450

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39542 del 30 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Alchera Solutions S.p.a. - con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 18 maggio 2006 al 17 maggio 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 38921 del 19 luglio 2006.

06A10451

Con decreto n. 39468 del 17 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Iar Siltal S.p.a., con sede in: Occimiano (Alessandria) unità di:

Bassano del Grappa (Vicenza);

Occimiano (Alessandria);

Ticineto (Alessandria);

per il periodo dal 14 febbraio 2006 al 13 febbraio 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale del 26 luglio 2006 n. 38959.

06A10455

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39518 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Nuova Mistral S.p.a., con sede in Sermoneta (Latina), unità di: Sermoneta (Latina) - per il periodo dal 10 dicembre 2005 al 9 giugno 2006.

Con decreto n. 39519 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Id export S.r.l., con sede in: San Giovanni al Natisone (Udine), unità di:

Manzano (Udine);

San Giovanni Al Natisone (Udine);

per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39520 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della H.T.S. Elettromeccanica S.r.l., con sede in: Anagni (Frosinone), uniutà di:

Anagni (Frosinone);

Rende (Cosenza);

per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39521 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Franco Paolucci S.r.l., con sede in: Civitanova Marche (Macerata), unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 29 maggio 2006 al 26 maggio 2007.

Con decreto n. 39522 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della F.Z. Di Binotto Massimo - ditta individuale, con sede in: Zugliano (Vicenza), unità di: Zugliano (Vicenza), per il periodo dall'8 maggio 2006 al 7 maggio 2007.

Con decreto n. 39523 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Emerson Appliance Motors Europe S.r.l., con sede in: Moncalieri (Torino), unità di: Castell'Alfero (Asti), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1º maggio 2007.

Con decreto n. 39524 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Pkarton S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Roccavione (Cuneo), per il periodo dall'11 aprile 2006 al 10 aprile 2006.

Con decreto n. 39525 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Plastica Alto Sele S.p.a., con sede in: Napoli, unità di: Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 39526 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Prima Comunicazione S.p.a., con sede in: Como, unità di: Roma, per il periodo dal 12 giugno 2006 all'11 giugno 2007.

Con decreto n. 39527 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rgz Finanziaria (unità produttiva autonoma Vagnonte & Boeri) S.p.a., con sede in: Torino, unità di: Orbassano (Torino), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39528 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tintoria Finissaggio 2000 S.r.l., con sede in: Masserano(Biella), unità di: Masserano (Biella), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 39529 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tycon Technoglass S.r.l., con sede in: San Donà di Piave (Venezia), unità di: San Donà di Piave (Venezia), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1º maggio 2007.

Con decreto n. 39530 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vimar 1991 S.p.a., con sede in: Biella, unità di: Carisio (Vicenza), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39531 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Emilcomp S.r.l., con sede in: Battipaglia (Salerno), unità di: Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 5 settembre 2006 al 4 marzo 2007.

Con decreto n. 39532 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Diana Service C/O NGP S.r.l., con sede in: Acerra (Napoli), unità di: Acerra (Acerra), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Con decreto n. 39533 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Diana Service C/O Montefibre S.r.l., con sede in: Acerra (Napoli), unità di: Acerra (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Con decreto n. 39534 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della C.M.I. S.r.l., con sede in: Itri (Latina), unità di: Itri (Latina), per il periodo dall'8 maggio 2006 al 7 maggio 2007.

Con decreto n. 39535 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Elettromeccanica S.p.a., con sede in: Pordenone, unità di: Rovigo, per il periodo dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 39536 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Elettromeccanica S.p.a., con sede in: Pordenone, unità di:

Mel (Belluno);

Pordenone;

Rovigo,

per il periodo dal 17 marzo 2006 al 16 settembre 2006.

Con decreto n. 39537 del 24 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Silia S.p.a., con sede in: Pignataro Maggiore (Caserta), unitàdi: Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 22 maggio 2006 al 21 maggio 2007.

Con decreto n. 39539 del 27 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amm.va della Tema Societa cooperativa a responsabilita limitata, con sede in: Aulla (Massa), unità di: Aulla (Massa), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007.

06A10452

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 39436 del 17 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 27 marzo 2006 al 26 marzo 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 27 marzo 2006 al 26 settembre 2006 della Editoriale largo consumo S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Milano.

06A10453

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39499 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Nuova Mistral S.p.a., con sede in: Sermoneta (Latina), unità di: Sermoneta (Latina), per il periodo dal 10 dicembre 2005 al 9 giugno 2006.

Con decreto n. 39500 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ID Export S.r.l., con sede in: San Giovanni al Natisone (Udine), unità di:

Manzano (Udine);

San Giovanni al Natisone (Udine);

per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39501 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della H.T.S. Elettromeccanica S.r.l., con sede in: Anagni (Frosinone), unità di:

Anagni (Frosinone);

Rende (Cosenza);

per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39502 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Franco Paolucci S.r.l., con sede in: Civitanova Marche (Macerata), unità di: Civitanova Marche (Marche), per il periodo dal 29 maggio 2006 al 26 maggio 2007.

Con decreto n. 39503 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della F.Z. di Binotto Massimo ditta individuale, con sede in: Zugliano (Vicenza), unità di: Zugliano (Vicenza), per il periodo dall'8 maggio 2006 al 7 maggio 2007.

Con decreto n. 39504 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Emerson Appliance Motors Europe S.r.l., con sede in: Moncalieri (Torino), unità di: Castell'Alfero (Asti), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1º maggio 2007.

Con decreto n. 39505 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Pkarton S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Roccavione (Cuneo), per il periodo dall'11 aprile 2006 al 10 aprile 2007.

Con decreto n. 39506 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Plastica Alto Sele S.p.a., con sede in: Napoli, unità di: Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 39507 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Prima Comunicazione S.p.a., con sede in: Como, unità di: Roma, per il periodo dal 12 giugno 2006 all'11 giugno 2007.

Con decreto n. 39508 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della RGZ Finanziaria (unità produttiva autonoma Vagnone & Boeri) S.p.a., con sede in: Torino, unità di: Orbassano (Torino), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39509 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tintoria Finissaggio 2000 S.r.l., con sede in: Masserano (Biella), unità di: Masserano (Biella), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 39510 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tycon Technoglass S.r.l., con sede in: San Donà di Piave (Venezia), unità di: San Donà di Piave (Venezia), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1º maggio 2007.

Con decreto n. 39511 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vimar 1991 S.p.a., con sede in: Biella, unità di: Carisio (Vicenza), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39512 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Emilcomp S.r.l., con sede in: Battipaglia (Salerno), unità di: Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 5 settembre 2006 al 4 settembre 2008.

Con decreto n. 39513 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Diana service C/O NGP S.r.l., con sede in: Acerra (Napoli), unità di: Acerra (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Con decreto n. 39514 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Diana service C/O Montefibre S.r.l., con sede in: Acerra (Napoli), unità di: Acerra (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Con decreto n. 39515 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della C.M.I. S.r.l., con sede in : Itri (Latina), unità di: Itri (Latina), per il periodo dall'8 maggio 2006 al 7 maggio 2007.

Con decreto n. 39516 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Elettromeccanica S.p.a., con sede in: Pordenone, unità di: Rovigo, per il periodo dal 1º aprile 2006 al 31º marzo 2007.

Con decreto n. 39517 del 24 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Elettromeccanica S.p.a., con sede in: Pordenone unità di:

Mel (Belluno);

Pordenone;

Rovigo;

per il periodo dal 17 marzo 2006 al 16 marzo 2008.

06A10454

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Arimidex».

Estratto provvedimento UPC/II/2520 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 031809015/M - 28 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809027/M - 30 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809039/M - 84 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809041/M - 20 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809054/M - 100 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809066/M - 300 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca uk limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0111/001/II/040.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata:

aggiunta nuova indicazione: «Trattamento coadiuvante degli stadi precoci del carcinoma della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa, dopo 2 o 3 anni di terapia cadiuvante con tamoxifene» tale indicazione comporta la modifica del testo del riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 5.1 «Proprietà farmacodinamiche»;

il regime di dispensazione è A-RR con PT per tutte le indicazioni senza effetto retroattivo.

Condizioni: monitoraggio dell'andamento dei consumi revisione semestrale.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Femara».

Estratto provvedimento UPC/II/2521 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: FEMARA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033242013/M - 30 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033242025/M - 100 compresse 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0110/001/II/037.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata:

aggiunta indicazione terapeutica: trattamento coadiuvante del carcinoma mammario in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo.

il regime di dispensazione è A-RR con PT per tutte le indicazioni senza effetto retroattivo.

Condizioni: monitoraggio dell'andamento dei consumi: revisione semestrale.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Torvast».

Estratto provvedimento UPC/II/2522 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: TORVAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 033007016 - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033007028 - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033007030 - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033007042 - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033007055 - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033007067 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-003/II/046.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata:

aggiunta di una nuova indicazione: «Prevenzione di eventi cardiovascolari in pazienti ritenuti a rischi elevato cardiovascolare, in aggiunta alle misure correttive degli altri fattori di rischio sulla base dei risultati dello Studio Ascot-LLA e dello Studio Cards.»;

rimangono immutate le condizioni per la rimborsabilità previste dalla nota 13.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il I foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Xarator».

Estratto provvedimento UPC/II/2523 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: XARATOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033005012/M - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033005024/M - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033005036/M - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033005048/M - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033005051/M - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033005063/M - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-003/II/046.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: aggiunta di una nuova indicazione: «Prevenzione di eventi cardiovascolari in pazienti ritenuti a rischio elevato cardiovascolare, in aggiunta alle misure correttive degli altri fattori di rischio sulla base dei risultati dello Studio Ascot-LLA e dello Studio Cards».

rimangono immutate le condizioni per la rimborsabilità previste dalla nota 13.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Totalip».

Estratto provvedimento UPC/II/2524 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: TOTALIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 033006014/M - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033006026/M - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033006038/M - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033006040/M - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033006053/M - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033006065/M - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-003/II/046.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata:

aggiunta di una nuova indicazione: «Prevenzione di eventi cardiovascolari in pazienti ritenuti a rischio elevato cardiovascolare, in aggiunta alle misure correttive degli altri fattori di rischio sulla base dei risultati dello Studio Ascot-LLA e dello Studio Cards.»;

rimangono immutate le condizioni per la rimborsabilità previste dalla nota 13.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il I foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lipitor».

Estratto provvedimento UPC/II/2525 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: LIPITOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033008018 - «10» 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033008020 - «10» 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 033008032 - «20» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033008044 - «20» 30 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033008057 - «40» 10 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 033008069 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici Srl.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-003/II/046.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata:

aggiunta di una nuova indicazione: «Prevenzione di eventi cardiovascolari in pazienti ritenuti a rischio elevato cardiovascolare, in aggiunta alle misure correttive degli altri fattori di rischio sulla base dei risultati dello Studio Ascot-LLA e dello Studio Cards.»;

rimangono immutate le condizioni per la rimborsabilità previste dalla nota 13.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il I foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neohepatect».

Estratto provvedimento UPC/II/2526 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: NEOHEPATECT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035561012/M - 1 fiala da 2 ml/100 UI di soluzione per infusione;

A.I.C. n. 035561024/M - 1 flacone da 10 ml/500 UI di soluzione per infusione;

A.I.C. n. 035561036/M - 1 flacone da 40 ml/2000 UI di soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0214/001/II/020, II/12, N01.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: introduzione di una nuova indicazione terapeutica: «immunoprofilassi della epatite B nei neonati di madri portatrici del virus dell'epatite B» ed ulteriori modifiche degli stampati in conformità al documento CPMP/BPWG/BWP/561/03.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Myoview».

Estratto provvedimento UPC/II/2527 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: MYOVIEW.

Confezioni:

A.I.C. n. 035849013/M - 2 flaconi di polvere soluzione iniettabile da 0,23 mg;

A.I.C. n. 035849025/M - 5 flaconi di polvere soluzione iniettabile da 0,23 mg.

Titolare A.I.C.: Ge Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0512/001/II/010, II/16.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata:

estensione indicazione per valutare la funzione ventricolare sinistra utilizzando la tecnica ECG-GATED-SPECT;

modifiche relative al paragrafo della dosimetria e alla revisione del formato degli stampati in accordo al modello QRD.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10690

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lobivon».

Estratto provvedimento UPC/II/2528 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: LOBIVON.

Confezioni: A.I.C. n. 032210015/M - 28 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0103/001/II/017, II/19.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica; aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

aggiunta indicazioni terapeutiche: trattamento dello scompenso cardiaco cronico stabile di grado lieve e moderato in aggiunta alle terapie standard in pazienti anziani di età uguale o superiore a 70 anni;

sostituzione della linea di frattura sulle compresse con la doppia barra di frattura.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10691

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nebilox».

Estratto provvedimento UPC/II/2529 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: NEBILOX.

Confezioni: A.I.C. n. 032209013/M - 28 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0102/001/II/018, II/20.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica; aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

aggiunta indicazioni terapeutiche: trattamento dello scompenso cardiaco cronico stabile di grado lieve e moderato in aggiunta alle terapie standard in pazienti anziani di età uguale o superiore a 70 anni;

sostituzione della linea di frattura sulle compresse con la doppia barra di frattura.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; e per il foglio dal primo lotto di produzione all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10692

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-275) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

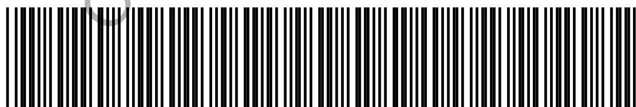
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 1 2 5 *

€ 1,00